

COMMISSIONE VIII

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

CXLVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **ERMINI**

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		ROFFI	1929, 1934
PRESIDENTE	1919	GUI, Ministro della pubblica istruzione.	1930
Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):			1931, 1933, 1935, 1937
BORIN: Modifica dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per la rivalutazione della carriera delle maestre giardiniere. (3051)	1919	NICOSIA	1932, 1933
PRESIDENTE	1919, 1922, 1923, 1924	Votazione segreta:	
GRASSO NICOLOSI ANNA	1920	PRESIDENTE	1938
SCIORILLI BORRELLI	1920, 1921, 1922, 1923		
TITOMANLIO VITTORIA, <i>Relatore</i>	1920, 1923		
SERONI	1920, 1922		
ROFFI	1920		
CODIGNOLA	1920, 1924		
MAGRÌ, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	1920, 1921, 1922, 1924		
MALAGUGINI	1920, 1923		
BUZZI	1923		
BORIN	1923		
BALDELLI	1923		
DI LUZIO	1924		
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
FRANCESCHINI ED ALTRI: Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica. (<i>Urgenza</i>). (4226)	1924		
PRESIDENTE	1924, 1925		
FRANCESCHINI, <i>Relatore</i>	1924		
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):			
Istituzione dell'assegno di studio universitario. (<i>Urgenza</i>). (4323)	1926		
PRESIDENTE, <i>Relatore</i>	1926, 1929, 1930		
	1931, 1933, 1934, 1938		
CODIGNOLA	1926, 1929, 1930, 1931, 1932		
	1933, 1934, 1937		
MALAGUGINI	1929		

La seduta comincia alle 9,40.

BUZZI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che partecipa alla discussione della proposta di legge n. 3051, il proponente della medesima, onorevole Borin.

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Borin: Modifica dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per la rivalutazione della carriera delle maestre giardiniere. (3051).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Borin: « Modifica dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, per la rivalutazione della carriera delle maestre giardiniere ».

La discussione della proposta di legge fu sospesa in attesa di trovare una migliore formulazione.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

Do lettura del parere espresso dalla V Commissione in merito alla proposta di legge:

« La Commissione delibera di manifestare il proprio orientamento favorevole e invita la competente Commissione di merito a determinare la misura della maggiore spesa e impegna il Governo a procedere per la relativa copertura adeguando lo stanziamento dei competenti articoli della spesa dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione ».

GRASSO NICOLOSI ANNA. Il Governo già tre mesi fa si era impegnato a trovare la copertura.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. La spesa rientra nel capitolo delle spese obbligatorie.

PRESIDENTE. La V Commissione chiede che sia determinata la misura della maggiore spesa.

SCIORILLI BORRELLI. Si tratta di fare due semplici operazioni: vedere, in base alla legge 28 luglio 1961, n. 831, quale è la variazione di coefficiente e quindi moltiplicare tale cifra per il numero di insegnanti, che sono fra settanta e ottanta.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Sono 400 mila lire annue *pro capite*.

SCIORILLI BORRELLI. Si moltiplicano allora queste 400 mila lire per il numero degli insegnanti e si ha la risoluzione del quesito. Mi sembra che queste siano operazioni di matematica elementare.

SERONI. È tanto tempo che il Governo tiene fermo questo provvedimento, da farci pensare che lo consideri rivoluzionario...

SCIORILLI BORRELLI. Onorevole Presidente, la nostra amarezza è determinata da due ordini di idee che io le esporrò con la solita franchezza.

Noi siamo riusciti a trovare anche centinaia di miliardi per colleghi in attività, mentre per i pensionati e le maestre giardiniere, che sono pochi o non si trovano comunque in condizioni di far sentire la loro voce, noi siamo arrivati alla fine della legislatura senza risolvere situazioni di ingiustizia.

Da parte nostra ne viene fatta una questione di principio: noi desideriamo che questa proposta di legge per maestre giardiniere venga accettata o respinta, comunque discussa, perché riteniamo che non si possa arrivare alla fine del nostro mandato, dopo aver fatto dei provvedimenti anche di un certo rilievo per determinate categorie, senza aver risolto una situazione di ingiustizia concernente dei colleghi che per il loro scarso numero, non riescono a trovar grazia.

PRESIDENTE. Onorevole Sciorilli Borrelli, io sono tanto d'accordo con lei che questa proposta è stata messa al primo punto dell'ordine del giorno.

SCIORILLI BORRELLI. La mia critica non era rivolta a lei.

PRESIDENTE. In ogni modo, occorre anzitutto determinare l'ammontare della spesa.

ROFFI. Io ho fatto dei brevi calcoli, sulla base di quanto chiarito precedentemente. Gli oneri dovrebbero essere dell'ordine di 28 milioni 800.000 lire circa: con un po' di larghezza 30 milioni.

Ora ritengo che una variazione di bilancio per 30 milioni, nei capitoli che riguardano il personale della scuola secondaria, sia una cosa talmente irrisoria che non valga la pena di rinviare il provvedimento alla Commissione Bilancio; se il Governo è favorevole, possiamo approvarlo senz'altro.

CODIGNOLA. Io condivido pienamente l'opinione dei colleghi. Per quanto riguarda l'onere, da una tabella in mio possesso, lo stesso risulterebbe essere dell'ordine di 32 milioni 973.153 lire.

Tale cifra è però, probabilmente, leggermente superiore a quella reale, dal momento che è stata calcolata più di un anno fa e che, nel frattempo, qualche insegnante è andata in pensione.

PRESIDENTE. Quindi la somma si dovrebbe aggirare intorno ai 30-35 milioni.

L'altro punto da risolvere è quello della copertura.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Pur riconoscendo che questa proposta di legge è stata più volte rinviata, tuttavia essa presenta meno urgenza di alcune altre che abbiamo all'ordine del giorno.

Dato che bisogna accertare gli elementi richiesti dalla Commissione Bilancio, io mi posso impegnare ad accertarli sia per quanto concerne l'onere, facendo fare dei calcoli precisi agli uffici del Ministero, sia per quanto concerne la eventuale copertura. Questa, però, bisognerebbe trovarla nei capitoli di spese non obbligatorie, ed io non sono in grado di indicarla qui, immediatamente, tanto più che non si tratta di una copertura di tre o quattro milioni, ma di circa quaranta.

Se la Commissione consente, vorrei perciò proporre che il provvedimento sia messo all'ordine del giorno di una prossima seduta, subito dopo il provvedimento relativo all'indennità di studio dei professori.

MALAGUGINI. Sono spiacente di non essere d'accordo con l'onorevole rappresentante del Governo, ma qui i tempi incalzano. Que-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

sta legge si trascina da troppo tempo. Essa è stata presentata il 27 maggio 1961 (ma se ne parlava già molto tempo prima), adesso siamo nel 1963 ed ancora non siamo arrivati ad una conclusione.

Si tratta di un gruppo esiguo di insegnanti ed è forse per questo che si tira a lungo, perché essendo un gruppo esiguo, non possono esercitare un'azione efficace.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non è questione che si tratta di un gruppo esiguo di insegnanti: questa legge comporta un certo problema di principio che può avere riflessi su molte categorie analoghe.

Si tratta di una questione che qui viene considerata isolatamente e chiusa in se stessa, però bisogna rendere giustizia al Governo che si preoccupa di introdurre un principio che potrebbe poi essere fatto valere da altre categorie molto più numerose.

Infatti, gli insegnanti di cui si occupa la proposta di legge Borin hanno un titolo perfettamente uguale a quello di tutti gli altri insegnanti di scuola elementare, ma chiedono un trattamento che è differente da quello dei maestri elementari, chiedono un trattamento pari a quello degli insegnanti medi. Ciò investe pertanto una questione di principio; debbo dire però che il Governo è consapevole dell'interesse del Parlamento per questo problema e sta esaminando la possibilità di superare tale difficoltà. Però — ripeto ed insisto — sia perché è necessario trovare la copertura (che non si può improvvisare in questa seduta), sia perché è necessario approvare urgentemente i provvedimenti relativi all'edilizia scolastica e all'assegno di studio universitario, formalmente chiedo che la proposta di legge Borin sia posta all'ordine del giorno di una prossima seduta subito dopo il disegno di legge riguardante l'indennità di studio dei professori, con l'impegno quindi di discuterla e di approvarla.

SCIORILLI BORRELLI. Vorrei ricordare sia pure succintamente, tre ordini di questioni.

Innanzitutto, da un punto di vista storico, si deve dire che, quando approvammo la legge 28 luglio 1961, n. 831, fummo unanimemente concordi — poiché non si poteva introdurre tale questione in quella legge — che sarebbe stata fatta una legge *ad hoc* per regolarizzare la situazione di queste maestre giardiniere. In seguito a questo atteggiamento fu presentata la proposta di legge Borin e, poiché nella nostra Commissione non facciamo questioni di nomi, quella proposta di legge fu da noi accolta e discussa. Un anno

fa, e precisamente il 13 giugno 1962, il Governo riaffermò in sostanza che in linea di principio era d'accordo con la proposta di legge; soltanto, il rappresentante del Governo, l'onorevole Badaloni, fece presente che era opportuno trovare un'altra formulazione, proprio per evitare quell'inconveniente a cui ella, onorevole Magri, faceva poco prima riferimento.

Ci troviamo adesso alla fine della legislatura senza veder approvato il provvedimento. La parte tecnica non starò certo io a suggerirla a lei, onorevole Magri, ma quello su cui noi dobbiamo metterci d'accordo riguarda la questione della volontà giuridica.

Se non si riesce a trovare la copertura nel presente bilancio, esattamente fra 15 giorni sarà presentato il bilancio 1963-64 e in quel bilancio, potranno essere introdotte quelle norme opportune per rendere applicabile il provvedimento.

MAGRÌ, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questa soluzione non mi è chiara.

SCIORILLI BORRELLI. Farò un esempio. Noi abbiamo approvato due leggi relative alla casa del Boccaccio e al monumento di Leonardo da Vinci, per le quali la relativa copertura era stanziata nel bilancio 1963-64. Il Presidente della Repubblica non le ha promulgate perché ancora non aveva preso visione del bilancio.

Quindi, se non si riesce a trovare la copertura in questo bilancio, essa si può trovare nel nuovo.

Per l'ultimo accenno da lei fatto, occorre notare che le maestre giardiniere, stando alla legge Gentile, erano equiparate agli insegnanti di musica degli Istituti magistrali. La cosa aberrante è che nell'approvare la legge 13 marzo 1958, n. 165, pur senza aver modificato il loro collocamento dal punto di vista giuridico, noi le abbiamo declassate per quanto riguarda il trattamento economico.

La sua osservazione, quindi, che in base al titolo di studio delle maestre giardiniere ci può essere una richiesta di equiparazione da parte di altre categorie, può essere oggetto di ampia discussione; allo stato dei fatti, però, risulta che « a » era uguale a « b » e che le maestre giardiniere erano equiparate alle insegnanti di musica degli Istituti magistrali. Onorevole Presidente, se lei esamina la tabella, potrà constatare come queste due categorie si trovino, giuridicamente, nelle stesse condizioni.

Noi possiamo anche pensare di variare tale loro inquadramento. Finché però sussiste la

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

uguaglianza di cui sopra, cioè « a » = « b », noi non possiamo dare ad « a » un coefficiente ed a « b » un altro.

Non è una impuntatura od altro. Per noi è una questione di principio. Perciò noi riteniamo che si debba, come prima cosa, discutere questo provvedimento di legge; non saremmo disposti a passare alla discussione di alcuna altra questione, se questo non avvenisse. Come secondo punto, si dovrebbe passare alla discussione della legge concernente la riliquidazione delle pensioni. Il mio gruppo ha deciso questo.

Noi riteniamo che le questioni concernenti le due categorie di cui trattasi siano questioni morali, più che giuridiche; ci avvaleremo di tutti i poteri concessici dal regolamento e dal numero dei componenti il nostro gruppo, per risolverle!

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io, per la verità, sono rimasto sorpreso dalle affermazioni dell'onorevole Sciorilli Borrelli, perché avevo avuto l'impressione che lo stesso fosse d'accordo con me quando ha detto che il Governo potrà vedere se trovare il modo di realizzare la copertura in un capitolo dell'esercizio in corso, oppure considerare l'opportunità di inserire la copertura stessa nel capitolo corrispondente del bilancio che sarà presentato entro questo mese. Mi era sembrato, quindi, in sostanza, che l'onorevole Sciorilli Borrelli acconsentisse a quel breve rinvio da me chiesto.

Ora, io vorrei pregare l'onorevole Sciorilli Borrelli stesso ed il suo gruppo di non voler drammatizzare una questione che è molto modesta e che non merita, appunto, di essere drammatizzata. Io ho fatto una proposta precisa che vuole essere anche un impegno, quello, cioè, di rinviare, con l'intenzione di concludere l'esame subito dopo il disegno di legge n. 4337, quinto punto dell'ordine del giorno. Nel frattempo, io mi impegno a cercare una soluzione nel senso indicato dalla Commissione Bilancio. Che si debba, in attesa di questo adempimento — che è poi un adempimento indispensabile — fermare tutto il lavoro della Commissione, impedendo, così, l'attuazione di provvedimenti quali quelli concernenti l'edilizia scolastica e l'assegno di studio agli studenti, mi pare, consentitemi di dirlo, cosa un pochino sproporzionata.

SERONI. Desidererei aggiungere ancora un altro elemento.

Otto mesi fa, il rappresentante del Governo, dello stesso Governo oggi in carica, chiese, per il provvedimento di cui trattasi, una set-

timana di rinvio, onde preparare una nuova formulazione che avrebbe superato le obiezioni. Questa settimana ha finito col diventare otto mesi. Noi non abbiamo alcuna fiducia, che le dichiarazioni da lei fatte ora non debbano essere smentite da un suo collega il quale, magari, fra quindici giorni verrà qui a chiedere un ulteriore rinvio, onde aver modo di studiare...

Di qui il nostro irrigidimento, anche per quel che concerne il problema dei pensionati, che è pure all'ordine del giorno.

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche per quanto riguarda i pensionati, la Commissione deve dare atto, non a me ma al Ministro, del lavoro svolto per venire incontro alle esigenze di questa categoria.

In quanto a ciò che lei dice, onorevole Seroni, io dichiaro che quanto chiedo, lo chiedo a nome del Governo, e con una indicazione precisa: che, cioè, il provvedimento di cui trattasi verrà posto in discussione immediatamente dopo il disegno di legge n. 4337.

È questo un impegno che resta a verbale e che voi potete benissimo richiamare.

SCIORILLI BORRELLI. Noi desideriamo fare come è avvenuto la volta scorsa per la indennità di studio agli insegnanti. La Commissione, cioè, ha espresso la volontà di approvare il relativo provvedimento, lasciando, però, in sospenso la votazione finale, in attesa che la Commissione competente desse il parere.

Per il provvedimento che abbiamo oggi di fronte, io vorrei che la determinazione della nostra Commissione di approvare il provvedimento, sia presa in questo momento, rinviando ad altra seduta la votazione finale e la determinazione dell'aspetto tecnico e finanziario.

PRESIDENTE. Questa procedura (è inutile che dica la mia opinione sul provvedimento poiché già la conoscete) non è consentita, trattandosi di articolo unico. Infatti, se votassimo l'articolo unico, voteremmo tutta la legge.

Abbiamo pertanto due vie: o quella indicata dal Sottosegretario, oppure quella di indicare noi stessi la copertura alla Commissione Bilancio. In questo caso però ci troveremmo nella difficoltà che, se il Governo non ritiene che sul capitolo da noi indicato, per esempio il capitolo 81, possa essere compresa la spesa di 30-35 milioni, la V Commissione respingerà la nostra proposta. Al contrario, se noi ottenessimo dal Governo una indicazione precisa relativa alla copertura, potremmo essere tranquilli circa il parere della Com-

missione Bilancio e senz'altro arrivare alla definitiva approvazione della proposta di legge.

SCIORILLI BORRELLI. La mia proposta era di approvare ora il provvedimento e di rimandare la votazione definitiva. Ma poiché ciò è impossibile, credo che si possa consentire ad un rinvio a venerdì.

BUZZI. È giusto che ogni commissario dia il suo parere sulla proposta di legge e per questo ho insistito a voler parlare, anche se poi si finisce col dire cose già dette.

Già nella precedente seduta in cui abbiamo esaminato questo provvedimento mi dichiarai favorevole e adesso riconfermo la mia opinione di allora, intendendo tale provvedimento, come già è stato detto, una riparazione ad una omissione fatta in sede di approvazione della legge 13 marzo 1958, n. 165, intendendo con ciò escludere ogni valutazione circa la posizione in cui vengono a trovarsi queste scuole materne aggregate agli istituti magistrali. Allora rifiutati i motivi addotti nella reazione, perché si faceva un confronto inutile fra maestre di scuole materne e maestre giardiniere, mentre il punto saliente è che la posizione giuridica e anche il titolo di studio è lo stesso che si richiedeva agli insegnanti di musica e canto.

Su questa base io credo che si possano evitare quei problemi di raffronto con altre categorie, poiché la situazione dei maestri elementari è diversa. Nel nostro caso, infatti, le maestre giardiniere insegnano in istituti secondari e non si può fare quindi un confronto, almeno che non si adotti, per la determinazione delle carriere, come unico riferimento, quello del diploma, anziché il criterio di dove, in quale tipo di scuola esse insegnano. Allo stato delle cose non mi sembra che la proposta di legge introduca un precedente valido anche per chi insegna in un ordine diverso di scuole. Semmai, potrebbero essere stabiliti dei paralleli con i diplomati che insegnano nelle scuole dell'ordine secondario.

Per quanto riguarda il merito, non mi sembra quindi che vi siano difficoltà, poiché il Governo ha dichiarato che l'unico problema è quello di accertare l'entità della spesa e trovare quindi la relativa copertura. In questo senso quindi ritengo che la Commissione possa essere tranquilla che il provvedimento andrà in porto nella prossima seduta e dichiaro di essere favorevole alla proposta fatta dal Governo di rinviare brevemente per trovare una formulazione adatta in merito alla copertura.

BORIN. Non desidero entrare nel merito della proposta di legge, anche perché mi sembra nella mia relazione di aver chiarito tutti i concetti.

Per quanto riguarda il rinvio, se questo è indispensabile per poter reperire la copertura, credo che si possa concedere al Governo questo lasso di tempo indispensabile. E anche se il Governo ritenesse di non poter trovare la copertura nel presente bilancio, ma in quello 1963-64, la cosa non sarebbe grave, purché però si arrivi all'approvazione entro un ragionevole periodo di tempo.

Aderisco pertanto alla proposta di rinvio.

BALDELLI. Prendo la parola, anzitutto, per constatare che si è raggiunta, su questo problema, una unanimità quale era insospettabile tempo addietro.

Dopo una rilevazione della esistenza del problema, che fu fatta in sede di discussione preliminare sugli stati giuridici, venne la proposta di legge Borin, sulla quale esiste un generale parere favorevole. Lo stesso viene dato con motivazione diversa; quel che conta, in ogni modo, a mio avviso, è la conclusione.

Ora, di fronte a questo consenso generale — che non esisteva, in realtà, quando fu inizialmente sollevata la questione — mi pare che la richiesta del Governo, di poter esperire questa maggiore indagine per avere indicazioni precise sui fondi, sia una richiesta che non possa non essere accolta.

TITOMANLIO VITTORIA, *Relatore*. Se si accetterà la proposta di portare il maggiore onere al bilancio 1963-64, si dovrà formulare un secondo articolo; allora occorrerà venire con degli elementi positivi anche in ordine a questa seconda parte.

PRESIDENTE. Il relatore prenderà contatti, al riguardo, con il Governo.

MALAGUGINI. Desidererei rispondere all'onorevole Sottosegretario, il quale ha invitato la Commissione a non drammatizzare. Nessuno drammatizza; caso mai, drammatica è la posizione delle insegnanti, nei confronti delle quali è stata commessa una ingiustizia che noi vogliamo riparare.

D'altra parte, onorevole Sottosegretario, si va dicendo in giro che, in questi ultimi guizzi, dell'attività parlamentare, noi ci preoccupiamo soltanto di fare delle leggi di carattere elettorale. Io non credo che la nostra insistenza possa essere tacciata di questo vizio, dato il numero estremamente esiguo delle interessate.

Si tratta di un senso di giustizia che ci fa insistere. Ora se si chiede, secondo la proposta

che mi pare sia stata formulata, di aspettare un paio di giorni, fin qui ci arrivo. Non intendo, invece, assolutamente accettare una proroga che potrebbe portarci avanti nel tempo e non metterci in condizioni di approvare questa legge, sul merito della quale mi pare che il consenso sia generale.

Aggiungo che il Sottosegretario Badaloni, rispondendo alle richieste di un gruppo di queste disgraziate, ha detto come in Commissione abbia espresso il suo pensiero che non è di opposizione alla legge stessa; ha aggiunto che il Governo dava il suo parere ma non intendeva fare pressioni sul deliberato della Commissione, la quale è sovrana. Io, prendendo in parola queste dichiarazioni, mi illudevo oggi che il provvedimento potesse passare.

In ogni caso, se il rinvio è semplicemente di pochissimi giorni, io non insisto, anche perché ciò non sembri un atto di poca cortesia nei riguardi dei rappresentanti del Governo.

DI LUZIO. A nome del gruppo liberale, mi dichiaro pienamente favorevole alla proposta di legge Borin. Ritenendo che essa debba essere approvata al più presto possibile, pur aderendo alla richiesta dell'onorevole Sottosegretario, domando che venga votata venerdì prossimo.

PRESIDENTE. Io vorrei fare una proposta transattiva. Fissiamo il giorno in cui il provvedimento deve essere discusso e poniamolo al primo punto dell'ordine del giorno. Per esempio mercoledì prossimo.

CODIGNOLA. Perché non venerdì?

MAGRI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Occorre tener presente che, per discutere della questione con gli uffici del tesoro una giornata non basta. Mercoledì va bene.

PRESIDENTE. Se la Commissione è d'accordo può rimanere stabilito che il seguito della discussione del provvedimento di legge viene rinviato e che lo stesso verrà posto al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì prossimo.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Franceschini ed altri: Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica (4226).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 4226 di iniziativa dei deputati Franceschini, Elkan, Romanato, Perdonà, Pitzalis, Titomanlio Vittoria, Limoni, Reale Giuseppe,

Rampa, Fusaro, Baldelli, Buzzi, Leone Raffaele, Savio Emanuela, Caiazza, D'Ambrosio, Bertè, Cerreti Alfonso, Marotta Vincenzo, Bianchi Gerardo, concernente provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica.

Prego l'onorevole Franceschini di voler fare il punto della situazione avendo preannunciato nella precedente seduta vari emendamenti.

FRANCESCHINI, *Relatore*. Onorevole Presidente, se ella mi consente, desidererei illustrare brevemente gli emendamenti, che ho presentati unitamente al collega Romanato, a questa proposta di legge, in modo che la loro discussione, successivamente, ne risulti facilitata.

L'emendamento presentato al primo articolo è conseguente al parere sulla proposta di legge che ci è stato dato dalla Commissione Bilancio. Lo stesso riduce ad un miliardo per anno, nei due esercizi 1962-63 e 1963-64, l'ammontare degli incrementi di stanziamento che noi avevamo richiesto, ed in proporzione è anche ridotta la ripartizione dei 2 miliardi fra scuola dell'ordine elementare e del completamente dell'obbligo e scuola di altro tipo.

Per quanto concerne il secondo articolo, dopo maturo esame anche con gli organi ministeriali, siamo giunti alla conclusione di proporre che esso venga lasciato nella formulazione originale, solo preceduto dalle parole: « Fermo restando l'articolo 6 della legge 24 luglio 1962, n. 1073... ». Di modo che non si viene a smentire l'articolo 6, ma si viene ad aggiungere a questo articolo una norma che prevede facilitazioni particolari per i progetti che non eccedono i 100 milioni. E ciò allo scopo di sveltire le procedure.

Per quanto riguarda l'articolo 3, si è ritenuto opportuno modificarlo in modo che risulti come norma sostitutiva dell'articolo 19 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Per quanto concerne l'articolo 4, abbiamo naturalmente accolto il parere della V Commissione e abbiamo posto i 2 miliardi a carico dell'articolo 16 della legge n. 1073 che concerne l'edilizia rurale, lasciando per quest'ultima le disponibilità dell'anno 1964-65.

L'articolo 5, infine, verrebbe soppresso.

Questa è la sostanza degli emendamenti e poiché sulla sostanza della legge mi sembra che era stato raggiunto l'accordo, in quanto si era ritenuto che ciò era il massimo possibile che si potesse ottenere in questa congiuntura del bilancio, mi auguro che la Commissione voglia approvare il provvedimento con gli emendamenti che si propongono.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è modificato come segue:

« Per gli esercizi finanziari dal 1962-63 al 1964-65 il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per l'importo complessivo di lire 4.290 milioni per ciascun esercizio, comprensivi, per i due primi esercizi, dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:

1°) per contributi destinati agli edifici per le scuole elementari, lire 2.250 milioni;

2°) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché degli istituti professionali, lire 2.000 milioni;

3°) per contributi destinati agli edifici per le scuole degli altri tipi, nonché per gli istituti statali di educazione, lire 670 milioni ».

Gli onorevoli Franceschini e Romanato propongono di sostituire l'articolo come segue:

« Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è modificato come segue:

« Il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 4.250 milioni nell'esercizio 1963-64 e per lire 3.250 milioni nell'esercizio 1964-65, comprensivi per i primi due esercizi dei 1.500 milioni di lire autorizzati dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, ripartiti come segue:

1°) per contributi destinati agli edifici della scuola elementare: lire 750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.500 milioni nell'esercizio 1964-65;

2°) per contributi destinati agli edifici delle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, nonché degli istituti professionali: lire 1.750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 1.250 milioni nell'esercizio 1964-65;

3°) per contributi destinati agli edifici delle scuole degli altri tipi, nonché per gli istituti statali di educazione: lire 750 milioni negli esercizi 1962-63 e 1963-64, e lire 500 milioni nell'esercizio 1964-65 ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo emendato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 2.

L'esame e l'approvazione dei progetti di opere di edilizia scolastica che comportino una previsione di spesa non superiore ai 100 milioni di lire sono demandati alla Commissione di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, secondo le norme ivi previste.

Gli onorevoli Franceschini e Romanato propongono di premettere all'articolo le seguenti parole:

« Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 ».

Pongo in votazione l'articolo 2 con l'emendamento testé letto.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 3.

Gli Enti obbligati debbono sottoporre all'approvazione dei competenti organi tecnici i progetti di opere di edilizia scolastica entro i seguenti termini, dalla ammissione a contributo statale delle opere richieste:

due mesi per opere fino a 100 milioni di spesa prevista;

quattro mesi per opere fino a 200 milioni di spesa prevista;

sei mesi per opere eccedenti i 200 milioni di spesa prevista.

I medesimi termini valgono anche per la ripresentazione di progetti respinti o per i quali vengono richieste modifiche.

Ove gli Enti obbligati non ottemperino ai termini di cui al presente articolo, sarà provveduto secondo il disposto di cui all'articolo 13 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Gli onorevoli Franceschini e Romanato propongono il seguente testo sostitutivo:

« L'articolo 13 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, è così sostituito:

« Quando il comune o la provincia, previo invito da parte del Provveditorato agli studi competente, non assumano tempestivamente l'iniziativa di cui all'articolo 5 o all'articolo 12 della presente legge per la presentazione della domanda di contributo o per la domanda di sostituzione da parte dell'U. N. R. R. A. ».

Casas, e quando si verificano casi di ritardo da parte degli stessi Enti a prendere i provvedimenti necessari per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione nomina un commissario per gli adempimenti occorrenti.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione emanerà, di concerto col Ministro dell'interno, le norme per gli adempimenti di cui al precedente comma ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel nuovo testo proposto dagli onorevoli Franceschini e Romanato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo successivo. Ne do lettura:

ART. 4.

Al maggior onere di cui alla presente legge si farà fronte:

a) per lire 3.510 milioni mediante storno di pari somma dai fondi previsti all'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17;

b) per lire 1.500 milioni mediante storno di pari somma dai fondi previsti dall'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

Gli onorevoli Franceschini e Romanato propongono il seguente articolo sostitutivo:

« La maggiore spesa di lire 2 miliardi implicata dalla presente legge è posta a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione relativo agli interventi previsti dall'articolo 16 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per i corrispondenti esercizi 1962-63 e 1963-64.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere i relativi decreti ».

Faccio osservare che questo ed i precedenti emendamenti sono conformi alle indicazioni della V Commissione Bilancio.

Pongo in votazione l'articolo 4 nel nuovo testo proposto dagli onorevoli Franceschini e Romanato.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

ART. 5.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Gli onorevoli Franceschini e Romanato propongono di sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(Non è approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Istituzione dell'assegno di studio universitario. (Urgenza) (4323).

PRESIDENTE, *Relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione dell'assegno di studio universitario ».

Come i colleghi ricorderanno, è ancora in corso la discussione generale. Ha chiesto di parlare l'onorevole Codignola. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Il giudizio del nostro gruppo sul disegno di legge in esame non può che essere favorevole in via di massima, in quanto esso viene a realizzare, sia pure in forma appena iniziale, una richiesta che nel mondo universitario è stata avanzata da molti anni, la richiesta cioè di attuare quella norma costituzionale che garantisce agli studenti universitari la possibilità di seguire gli studi indipendentemente dalla condizione economica delle loro famiglie.

L'importanza del disegno di legge è del resto rappresentata, a nostro giudizio, soprattutto dal fatto che con esso ci si comincia a spostare dal criterio delle borse di studio - criterio sostanzialmente discrezionale - verso un criterio automatico di assistenza, un criterio cioè che garantisca l'assistenza dello Stato agli studenti universitari non in base a determinate valutazioni da fare di volta in volta, ma in base ad un meccanismo legislativo che scatta automaticamente qualora ci siano le condizioni richieste.

A nostro avviso, quindi, non si possono fare delle riserve sulla sostanza generale del provvedimento che non può avere - ripeto - dalla nostra parte se non una accoglienza favorevole.

Al contrario parecchie riserve, anche di fondo, vanno fatte circa il modo con cui le finalità di questo provvedimento vengono affrontate e risolte. Vi sono infatti molte norme di questo disegno di legge che lasciano perplessi proprio in confronto alle finalità che si vogliono raggiungere e che rendono necessario un approfondito riesame del testo, affinché, indipendentemente dal *quantum*, che è molto modesto, per lo meno i criteri di attuazione

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

siano più adatti alle necessità che vogliamo coprire.

Mi riferisco, innanzi tutto, all'equivoco che esiste in questo disegno di legge per quanto riguarda la sua natura di applicazione costituzionale. Direi che è una questione un po' delicata, anche dal punto di vista giuridico e politico, che merita di essere approfondita.

Tutto il disegno di legge, come viene presentato dal Governo, si fonda su un carattere sostanzialmente automatico della provvidenza. Gli studenti che si trovano in determinate condizioni di famiglia, di *iter* di studi e di valutazione degli esami, hanno diritto ad avere un assegno di studio.

Questa formulazione non mi pare che possa essere connessa con quella norma costituzionale la quale garantisce borse e provvidenze a favore dei capaci e meritevoli, mediante concorsi. È chiaro che, quando si stabilisce un sistema automatico di provvidenza, in questo stesso momento si scende su un terreno diverso da quello del concorso.

Il concorso di cui parla la Costituzione riguarda, effettivamente, tutti i casi di provvidenze di carattere assistenziale a fini scolastici che abbiano un carattere, appunto, discrezionale. Cioè, in sostanza, la Costituzione si è voluta garantire dalla possibilità che, in questi casi, la discrezionalità venga attuata in modo non giusto; di qui il **concorso**.

Tale norma costituzionale non può essere, però, invocata laddove si inserisce, invece, un criterio automatico. Nessuno penserebbe, ad esempio, ad attuare la norma del concorso per ammettere tutti gli studenti alla mensa, o per dar loro assistenza medica o farmaceutica. Laddove, cioè, lo Stato stabilisce un criterio generale di assistenza, viene meno quella necessità di selezione di cui al concorso.

In questo provvedimento si mantiene il criterio di concorso, ma è chiaro che si tratta di criterio puramente formale. Cioè, è evidente che noi parliamo di concorso per coprirci rispetto alla norma costituzionale, ma, in realtà, di concorso non si tratta. Non soltanto non esiste un concorso per esami, ma neppure per titoli, in quanto non vedrei come si potrebbero escludere dall'assegno di studio studenti che si trovino a possedere i titoli previsti dagli articoli 2 e 3.

L'interesse sociale del disegno di legge di cui ci stiamo occupando, sta proprio nel fatto che, con lo stesso, si intende senz'altro assicurare l'assegno a studenti che si trovino in determinate condizioni.

Io non mi preoccuperei, onorevole Ministro, del problema, veramente un po' sottile,

se si debba cioè indicare la necessità di un concorso, che di fatto non c'è, per coprirci dalla norma dell'articolo 34 della Costituzione. Mi sembra che si sia fuori da questo quadro. Invece tutte le borse di studio che si continueranno a dare indipendentemente dall'assegno di studio — perché con esso non intendiamo eliminare la possibilità di borse di studio *ad personam* — cadranno sotto quella norma costituzionale. Dette borse è giusto che siano regolate da norme di concorso. Ma nel nostro caso si tratta di un diritto generale che compete a chi si trovi in determinate condizioni.

Io credo di dover insistere in queste considerazioni per togliere ogni dubbio circa l'intrinseca natura di questo concorso; perché, se dubbi restassero, allora, effettivamente, non saremmo più di fronte ad un assegno di studio, bensì ad una pura e semplice attribuzione di borse di studio. Cioè, si tratterebbe allora di norma che potrebbe essere delegata, in via di regolamentazione, al Ministro, il quale potrebbe dire che, ove vi siano determinate condizioni di famiglia, e ove si sia vincitori di un concorso, si avrebbe diritto alla borsa.

L'importanza di questa legge, lo ripeto, sta nel fatto che la stessa scardina il sistema che provvidenze di studio debbano essere date soltanto ad alcuni, mentre afferma il principio nuovo che l'assegno di studio va corrisposto a coloro che si trovino in condizioni obiettivamente predeterminate dalla legge, senza bisogno di un concorso.

Questo è un primo punto, ed è pregiudiziale.

Il secondo punto della nostra critica, il secondo aspetto che dovrebbe, a nostro avviso, essere ampiamente riveduto, è quello che riguarda le modalità di erogazione, nonché l'ammontare. Il disegno di legge presentato dal Governo prevede due diverse quote: una per 180 mila lire, l'altra per 360 mila, a seconda della località di residenza dello studente.

Debbo dire, innanzi tutto, che, a nostro avviso, è indispensabile che l'assegno venga erogato in rate mensili. Perché? Se noi lo eroghiamo dopo l'anno di studio, lo stesso perde ogni incisività; chi ha bisogno di essere aiutato, non può aspettare alla fine dell'anno il rimborso di spese già sostenute. Se lo diamo tutto insieme, all'inizio, corriamo il pericolo che esso possa essere devoluto per scopi diversi da quelli per i quali lo Stato lo concede. Potremmo stabilire anche che l'assegno venga erogato in quattro trimestralità.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

A parte ciò, la diversità delle due quote di cui sopra — senza parlare della genericità della formulazione « 360 mila, a meno che non possano raggiungere quotidianamente... » — mi pare che sia sostanzialmente ingiusta. A me sembra che una volta che si stabilisca di dare un assegno di studio, lo si debba dare uguale per tutti, salvo a fissare un rimborso spese per coloro la cui famiglia risieda fuori del comune dove ha sede l'ateneo. Cioè, ad esempio, sulla quota stabilita, oltre i 10 chilometri di distanza dal comune ove ha sede l'università, vi dovrebbe essere un aumento, o sotto forma di rimborso spese, o con il versamento di una quota che sia pari alle stesse.

Mi riservo di presentare un emendamento preciso che stabilisca, praticamente, l'assegno di studio in lire 240.000 per tutti. Gli studenti la cui famiglia risiedesse in comuni distanti più di 10 chilometri da quello ove ha sede l'ateneo, potrebbero scegliere tra un rimborso delle spese di viaggio o un'integrazione dell'assegno, pari a 120 mila lire.

In sostanza la differenza consisterebbe nel fatto che, mentre per coloro che sono fuori sede la cifra è di 360 mila lire, per coloro che sono in sede essa ammonterebbe a 240 mila lire.

Un'altra questione che mi sembra molto importante e sulla quale vorrei richiamare l'attenzione del Ministro, è quella relativa alla duplicazione o alla triplicazione delle assistenze, o in generale al pericolo che provvedimenti di questo genere possano determinare aspetti speculativi veri e propri. A tal fine ritengo che si dovrebbe ricorrere a due provvedimenti. Il primo dovrebbe essere quello della istituzione, presso il Ministero della pubblica istruzione, di uno schedario nazionale delle provvidenze ed eventualmente anche dell'assegno di studio, se questo ha un carattere automatico e viene dato a tutti. Perciò, prima che l'assegno venga effettivamente dato, lo si deve schedare nello schedario delle provvidenze, provvidenze che allo stato attuale sono molte e disordinate. Mi riferisco, naturalmente, non solo a provvidenze concesse dallo Stato, ma anche a quelle concesse da enti privati. Può accadere, infatti, che lo stesso studente disponga di due o tre borse di studio ed è quindi indispensabile assicurarsi che sia esclusa ogni possibilità di sfruttamento della situazione.

Il secondo metodo di controllo, che mi è stato per altro suggerito da alcuni docenti che hanno seguito più da vicino questo problema, riguarda la questione della dichiarazione agli effetti dell'imposta complementare. Vi

sono infatti da considerare situazioni particolari, specialmente nel Mezzogiorno, ma non soltanto lì.

Gli uffici delle imposte rilasciano certificati di non obbligatoria denuncia agli effetti della complementare per giovare a degli studenti che per altro si trovano in condizioni economiche floridissime. Ci sono casi veramente straordinari di studenti proprietari di fondi che tuttavia hanno ottenuto la dichiarazione di nullatenenza. Poiché è molto difficile trovare una formula che ci garantisca da questi casi, mi è stato suggerito — e lo propongo come emendamento — la possibilità di segnalazione di casi del genere al Consiglio di amministrazione da parte dell'Opera universitaria. Infatti, nel complesso, le Opere universitarie sono organismi che funzionano con molta responsabilità e poiché si tratta di organi collettivi, sono in sostanza gli unici che hanno la sensibilità e spesso la conoscenza di casi macroscopici di questo genere. Una segnalazione che venga fatta dall'Opera universitaria prima che si dia corso all'effettivo pagamento dell'assegno credo che potrebbe essere una garanzia di notevole utilità. Bisogna infatti assicurarsi, quando si fanno provvedimenti di questo tipo, che essi vadano a beneficio veramente di coloro che ne hanno più bisogno. Presenteremo pertanto una proposta concreta per cercare di eliminare questo inconveniente nei limiti del possibile.

L'articolo 2, inoltre, dice che sono ammessi al godimento dell'assegno gli studenti universitari appartenenti a famiglia che fruisce di un reddito complessivo netto non superiore a quello esente dall'imposta complementare, aumentato di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo. Queste richieste sono state fatte dalle categorie universitarie. Non ci sono delle statistiche molto aggiornate per stabilire quale sia, nell'attuale situazione dello sviluppo dei redditi in Italia, la fascia che verrebbe in qualche modo estromessa se questo provvedimento fissi tale limite; però dalle notizie parziali che si hanno, la situazione è preoccupante. Da un'indagine importante compiuta (Quaderni di Azione Sociale) si hanno questi dati. Nel 1948 le famiglie che avevano un reddito fino a 750 mila lire erano l'80,7 per cento e quelle che avevano un reddito oltre le 750 mila lire erano il 19,3 per cento. Nel 1953 la proporzione è diventata del 46,2 per cento per le famiglie con reddito fino a 750 mila lire e del 53,8 per cento per le famiglie con un reddito superiore. Sono diminuite pertanto dall'80,7 per cento

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

al 46,2 per cento le famiglie con un reddito fino a 750 mila lire. Se prendiamo i redditi fino a un milione e 40 mila lire, vediamo che le famiglie che avevano un reddito fino a tale cifra erano nel 1948 l'89,5 per cento, percentuale discesa nel 1953 al 70 per cento. Oltre il milione e 40 mila lire la percentuale è del 10,6 per cento nel 1948 e del 30 per cento nel 1953. Per la fascia dei redditi fino a un milione e 440 mila lire, la percentuale è del 95 per cento nel 1948 e dell'84 per cento nel 1953; oltre il milione e 440 mila lire si ha il 5 per cento nel 1948 e il 16 per cento nel 1953.

Se oggi quindi noi facciamo una legge di questo tipo, mantenendo il principio del reddito di 750 mila lire, che diventano un milione solo dopo il primo figlio, il beneficio viene concesso ad un numero esiguo di famiglie. È vero che miglioreremo nel senso dell'automatismo, però verremo a peggiorare notevolmente l'attuale situazione.

PRESIDENTE, Relatore. Nella legge non si mette il limite di 750 mila lire, ma si fa riferimento al limite esente dall'imposta di ricchezza mobile, che è variabile.

CODIGNOLA. Siamo d'accordo, però per ragioni abbastanza evidenti di politica tributaria non possiamo prevedere né come né quando questo limite cambierà.

PRESIDENTE, Relatore. Ci si riferisce alla legge tributaria che è la prima a dover seguire quello che è l'aumento del reddito.

CODIGNOLA. Questa è un'obiezione valida, però non vorrei che alla fine la legge non risolvesse niente, essendo il numero degli assistiti assai modesto.

Io ritengo che, senza voler fare una richiesta di carattere demagogico, si potrebbe abolire, nell'articolo 2, le parole « oltre il primo figlio ». Altrimenti, allo stato attuale delle cose, il limite per beneficiare dell'assegno è troppo basso.

Aggiungo, poi, che in sede di commissione di indagine, dove abbiamo avuto, anche su richiesta dell'onorevole Ministro, modo di esprimere un parere che fu molto elaborato, soprattutto in merito alle presenti questioni, fu giustamente rilevato che non potevamo limitarci ad indicare delle valutazioni di reddito uguali per tutti quanti, ma che era necessario un correttivo nei confronti del diverso livello medio del costo della vita nelle diverse zone d'Italia.

Quel che si dà, in una città, può essere molto meno di quello che si dà in un'altra, perché il costo della vita è diverso.

Noi riteniamo che dovrebbe essere indicata una misura media integrata da una per-

centuale, corrispondente alla differenza tra il costo medio della vita su base nazionale, ed il costo medio della vita nella provincia di residenza della famiglia dello studente.

Se il costo medio della vita è 10, ed in quella determinata provincia si raggiunge l'11, dovrebbe essere previsto l'aumento del 10 per cento dell'assegno di studio, onde poter garantire una sostanziale uguaglianza del valore monetario dell'assegno stesso.

E veniamo ora alla questione che è certamente la più complicata, quella della valutazione del merito. L'onorevole Presidente, nella relazione iniziale, ed altri colleghi, hanno rilevato la complessità della questione e fatto varie proposte al riguardo.

Desidero, innanzi tutto, sgombrare il terreno dalla obiezione circa la natura, appunto, di provvidenza di tipo costituzionale, davanti alla quale ci troveremmo, per cui soltanto i capaci ed i meritevoli, nel senso di coloro che siano più meritevoli di altri nella media generale di merito, dovrebbero essere ammessi al beneficio.

ROFFI. Ma non esiste, nella Costituzione, il concetto di più meritevole

CODIGNOLA. Anche se non c'è il concetto di più meritevole, già quello di meritevole significa superiore al livello generale. In ogni caso, se, come tutto sembra indicare, questa legge non può essere considerata come legge di provvidenza che elargisce borse, ma, viceversa, istituisce un diritto generale per tutti, questo concetto non può essere invocato.

Io credo che, per quanto riguarda la prima valutazione, cioè quella relativa agli studenti che escono dalla scuola secondaria superiore, sarebbe giusto stabilire il criterio della semplice promozione.

MALAGUGINI. Nella prima sessione...

CODIGNOLA. Anche in merito, avrei qualcosa da dire. Molte volte esistono delle difficoltà di ordine psicologico che rendono impossibile ad un ragazzo di superare tutte le materie nella stessa sessione. Io riconosco un certo fondamento a questa asserzione, e non mi pare che in tale settore si debba essere troppo fiscali.

L'affermazione sociale di grande importanza è quella per la quale noi intendiamo facilitare, a tutti coloro che abbiano avuto la promozione, l'ingresso nell'università.

È stato fatto il discorso del sei, o, se volete, il discorso del superiore al sei il che, evidentemente, può significare anche 6,001. Non mi pare che si possa fare alcun altro tipo di valutazione, perché, in realtà, quella suggerita dal Consiglio superiore, di una me-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

dia, cioè, più qualcosa, si presta ad obiezioni molto fondate, una parte delle quali si riferisce, in sostanza, al fatto che sembrerebbe che lo Stato non abbia fiducia nei propri insegnanti. È naturale che le valutazioni siano diverse, perché gli uomini sono diversi. Però, stabilire per legge addirittura la nostra sfiducia, porta una serie di conseguenze non soltanto morali, ma anche giuridiche.

Si pensi ad un insegnante di grande livello culturale che, con grandi sforzi, è riuscito a far sì che, agli esami di maturità, la media ottenuta dai suoi alunni sia dell'8. Ebbene, è possibile che uno di questi ragazzi, pur con l'8, non riesca a prendere l'assegno di studio, che invece otterrà l'esaminato da un'altra commissione, magari con il 6+. È intollerabile.

A mio avviso, per gli esami di licenza, di diploma, ecc., si dovrà stabilire un punteggio medio generale, quanto più possibile vicino al 6. Io sarei per il 6 addirittura, ma mi rendo conto di certe obiezioni e delle difficoltà che una proposta del genere incontra in questa sede. Stabiliamo quindi che il voto debba essere superiore al 6; questo, mi pare, toglierebbe ogni perplessità.

Per quanto concerne le università, la soluzione adottata non può essere accolta integralmente. Cioè, il dar luogo a delle medie per singoli corsi di laurea, addirittura, non è sufficiente a garantire una soluzione equa, se si tien conto che le opere universitarie in molti casi — specialmente nei politecnici — danno le borse di studio a chi consegue la media del 21.

Io ho avuto delle indicazioni da parte dei politecnici di Milano e di Torino: noi colpiremmo in modo grave gli studenti di quelle facoltà, di cui lo sviluppo economico del paese ha maggiormente bisogno.

Occorre considerare che esiste una media che viene portata su dai corsi di laurea di giurisprudenza, in parte, e di lettere.

PRESIDENTE, *Relatore*. Onorevole Codignola, tenga presente che la media è interna a ciascun corso di laurea.

CODIGNOLA. In ogni caso noi pensavamo, per non creare un qualcosa di molto macchinoso, di stabilire un volto unico: il 24. Tale voto è valido per tutti, sempre che la media dei voti riportati nell'anno precedente sia superiore al 24; altrimenti, vale il 21.

PRESIDENTE, *Relatore*. Io credo che sia più precisa la formulazione del disegno di legge, perché esso comprende anche la media del 23, del 25, del 26 ecc.

CODIGNOLA. C'è poi un'altra questione che riguarda l'obbligo — apparentemente è giusto — che non solo non ci siano esami andati male, ma che tutti gli esami siano stati fatti nel termine previsto dal piano degli studi. Inoltre che cosa vuole dire riprovazione? Vuol dire che è bocciato l'alunno il quale viene invitato a ritirarsi nel corso dell'esame? Se è così, questa richiesta mi sembra che sia un po' pesante. Può benissimo darsi, infatti, che uno studente bravissimo, si trovi in una difficoltà momentanea. Lasciare ai docenti la facoltà di decidere la formula mi lascia perplesso.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. L'interpretazione da dare è che lo studente sia respinto.

PRESIDENTE, *Relatore*. La prassi universitaria vuole che il ritiro dall'esame non sia riprovazione.

CODIGNOLA. L'altra questione riguarda il tempo in cui deve essere compiuto il piano degli studi. Il Presidente sa bene che taluni piani di studi devono essere riveduti, poiché alcuni corsi di laurea è ben difficile riuscire a compierli nel tempo prescritto. In tale modo, inoltre, noi rischiamo di scoraggiare lo studente che desidera approfondirsi in una determinata materia, poiché lo obblighiamo a sostenere tutti gli esami entro il periodo di tempo stabilito dal piano degli studi. Per la facoltà di legge, per esempio, lo studente che si impegna può portare al termine il corso degli studi nel termine fissato, ma per la facoltà di ingegneria ho i miei dubbi.

Il criterio migliore, pertanto, sarebbe, a mio avviso, che lo studente debba aver seguito — per ottenere la borsa di studio — i corsi in quel determinato tempo prescritto dal piano degli studi; qualora però risultasse che in quel determinato corso la media degli studenti va al di là del tempo stabilito, noi dobbiamo considerare quella media. Mi rendo conto delle difficoltà, però è nostro compito fare ogni sforzo per evitare qualsiasi errore.

Altra questione è quella che riguarda l'uso della somma che viene versata dallo Stato alla famiglia dello studente. A mio avviso, sarebbero necessarie alcune variazioni (se ne è anche parlato in sede di Commissione d'indagine). In sostanza noi dovremmo, attraverso questa legge, incoraggiare l'istituzione di collegi universitari gestiti direttamente dall'Opera universitaria. Come abbiamo visto infatti in molte occasioni, è la gestione diretta che dà le maggiori garanzie. Io direi

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

che, ove vi sia il collegio gestito direttamente dall'Opera universitaria, dovremo senz'altro dare l'assegno sotto forma di retta presso il collegio, retta totale o parziale, fermo restando che al collegio si accede per concorso.

PRESIDENTE, Relatore. Anche per le Case dello studente si preferisce la gestione diretta.

CODIGNOLA. Mentre il collegio è un centro anche di preparazione scientifica, oltre che di assistenza — e il giovane che ha vinto il concorso per il collegio dovrebbe avere l'assegno in collegio — per le Case dello studente mi sembra opportuno stabilire il principio che una quota anche modesta (per esempio il 25 per cento) sia riconosciuta in contanti e il resto in servizi.

Vi è infine, proprio al riguardo dei collegi, la necessità di riprendere il discorso circa i collegi universitari e la carenza di finanziamenti di cui si è discusso al tempo della legge stralcio. Noi vorremmo proporre che il fondo generale edilizio previsto dall'articolo 20 della legge 24 luglio 1962 n. 1073 sia destinato, per il 25 per cento, ai collegi. Attualmente i collegi sono compresi negli stanziamenti del fondo edilizio, ma non si indica la misura. Noi proponiamo pertanto che sia indicata la misura del 25 per cento, data l'importanza del collegamento fra assegno di studio e collegio.

Vi è poi una questione di carattere tecnico-legislativo. Curiosamente il disegno di legge divide in due la parte relativa alla copertura finanziaria, determinando un notevole equivoco. La copertura finanziaria è infatti prevista dagli articoli 5 e 8.

A parte l'opportunità, mi sembra, di riunire in un unico articolo questi due articoli relativi alla copertura, si pone un problema di fondo molto serio. Giustamente la legge dice che a decorrere non dall'anno in corso, ma dall'anno prossimo, si verificherà un crescendo della spesa che verrà sanzionato dai bilanci successivi. È una legge, cioè, che prevede in partenza più esercizi, anche se questo non è detto in modo esplicito. In sostanza con questa legge noi autorizziamo i governi futuri ad incrementare, anno per anno, la spesa, per cinque anni, prevedendosi che al quinto anno si arriverà ad una specie di equilibrio. Noi avremo, secondo calcoli fatti dall'U.N.U.R.I., un incremento di spesa molto rapido. Si avrebbero cioè 18 mila studenti nel primo anno, 27 mila e 800 nel secondo anno e 59 mila e 500 nel terzo anno. La spesa sarebbe di 3 miliardi nel

primo anno, di 10 miliardi nel secondo anno e di 16 miliardi nel terzo.

La legge ci tranquillizza perché dice che questo incremento verrà garantito sul bilancio, anche se non bastasse il 25 per cento previsto a questo scopo dal contributo dello Stato e se non bastasse l'altro introito previsto dalla legge n. 1073.

Però che cosa accadrà nel primo anno? Nel secondo anno la situazione sarà migliore, sia perché avremo già coperto due anni, sia perché, in sede di bilancio, il Ministro potrà chiedere un ulteriore incremento della spesa. Ma per il primo anno non potremo soddisfare tutti coloro che hanno diritto alla borsa di studio e faremo saltare tutte le borse per gli studenti universitari in corso attualmente.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Dipende dai *plafonds* di partenza.

CODIGNOLA. Mi pare che noi possiamo dire che diamo il pre-salario — chiamiamolo assegno, se volete — a tutti coloro che sono matricole...

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Bisognerà esaminare l'articolo della Costituzione relativo, il quale parla — non dimentichiamolo! — di diritto, per i capaci e meritevoli, e di concorso.

Lo stesso dice: « I capaci e meritevoli... hanno diritto... La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie, ed altre provvidenze, che debbono essere attribuite per concorso ».

È vero che nel disegno di legge io ho contenuto al minimo la forma di concorso, togliendo ogni prova selettiva, ma l'articolo della Costituzione si esprime nel senso di considerare insieme il diritto ed il concorso.

CODIGNOLA. A mio avviso questa interpretazione della Costituzione è assai rigida, e credo che possa essere discussa. Quando si stabilisce, infatti, l'obbligo dello Stato ad assicurare l'assistenza farmaceutica o medica a tutti gli studenti, non si sottopongono certo gli stessi a concorso.

I casi sono due: o tutte le assistenze che riguardano la totalità degli studenti sono soggette a concorso, o qui il concorso non ha più alcun senso.

Sono persuaso che la norma costituzionale è valida in tutti i casi in cui non si stabilisce un diritto generale. È chiaro che tutte le assistenze, al di fuori del diritto generale, debbono essere fornite per concorso. Ma questo non è il nostro caso; oppure bisogna dire francamente che non diamo luogo ad un assegno di studio. Insomma, è

possibile, prevedere che vi saranno dei giovani, che rientrino nelle condizioni previste e che non conseguano l'assegno? Questo è il punto centrale. Gli studenti che dimostrino di essere in certe condizioni di famiglia e di valutazione degli studi, hanno automaticamente il diritto all'assegno, o no? Se sì, indubbiamente si pone il problema di garantire le borse di studio agli studenti dal secondo al quinto. Se, invece, l'applicazione dell'assegno stesso è elastica, se cioè, questo viene dato unicamente ad una parte di coloro che hanno il diritto di averlo, in quanto dobbiamo mantenere una certa disponibilità per coloro che hanno già borse e che si trovano a frequentare l'università dal secondo al quinto anno, allora ci troviamo di fronte a qualcosa che non è certo un assegno di studio, bensì una borsa.

Io mi sentirei perfino pronto ad una soluzione impopolare. Siccome questa legge prevede una copertura crescente per i prossimi anni, mentre è vincolata per il 1962-63, mi chiedo se non converrebbe, dato anche che la decorrenza del beneficio verrebbe fissata a marzo-aprile, di stabilire la decorrenza a partire dall'anno scolastico 1963-64 (mi rendo conto, ripeto, che il tutto può suscitare delle obiezioni...). In questo caso noi potremmo veramente assicurare l'automaticità dell'assegno per tutti coloro che si trovino in determinate condizioni, e potremmo altresì assicurare la copertura delle borse di studio in atto. Sulle questioni alle quali ho fatto cenno mi riservo di sottoporre all'esame della Commissione una serie di emendamenti.

NICOSIA. Mi riservo di intervenire articolo per articolo, mentre vorrei sollevare alcune questioni di fondo.

Su questa legge vi è molto da dire. Gran baccano si è fatto, sulla stessa, nel campo universitario, anche sul piano politico. Ad dirittura si è stabilito, intorno a questo argomento, un parametro politico nella misurazione delle maggioranze in sede di organismi studenteschi rappresentativi, quasi che lo stesso fosse la soluzione di tutto.

Io vorrei ricordare alla Commissione che, nel 1953, il nostro gruppo avanzò in sede di discussione sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ed essendo Ministro della pubblica istruzione l'onorevole Segni, una proposta per la gratuità dell'insegnamento universitario, sulla base del concorso e di provvidenze generali tali che potevano garantire a tutti i meritevoli ed i capaci, che si trovavano in condizioni di disagio economico, il

raggiungimento dei più alti gradi della istruzione.

Di fronte ad un tal concetto, allora, l'onorevole Segni, interrompendo, disse « Come si fa? ». Noi pensavamo che una delle posizioni dalle quali partire potesse essere la legge Ermini del 1951. Passare gradualmente dal concetto di tassa a quello di imposta.

Io ritengo che la possibilità per far questo esista. Le tasse universitarie, infatti, non servono a coprire quelle che sono le spese delle università, tanto è vero che, se l'impiego dei laboratori e degli istituti si dovesse basare sulle tasse dello studente, le università stesse non potrebbero espletare alcuna attività.

È l'intervento dello Stato, il contributo dello Stato, che garantisce all'università il suo sviluppo. Quando lo studente ha raggiunto 21 anni, si distacca dalla famiglia, divenendo un normale disoccupato, deve ottenere necessariamente la borsa di studio.

La questione certo è molto complicata. Mi permetto di far presente alla Commissione che per cinque anni, a Palermo, sono stato presidente dell'organismo rappresentativo universitario, vivendone, giorno per giorno, la sua vita. Il problema dell'assistenza universitaria è di non facile soluzione: c'è lo studente truffatore e c'è lo studente per bene e soprattutto c'è il ragazzo che ha urgenza di essere aiutato. Ed è spesso proprio questo che non chiede i soldi, perché è troppo preoccupato di studiare. Questa mia è esperienza personale e dobbiamo stare attenti alle obiezioni eversive sollevate dall'onorevole Codignola.

Se l'onorevole Codignola proponesse la gratuità completa degli studi, saremmo d'accordo. Altrimenti, si deve per forza finire nel concorso, che è l'unico modo di accertare la serietà del ragazzo.

CODIGNOLA. Un concorso di merito per esami allora, altrimenti non si fa che accertare dei dati obiettivi, dei titoli.

NICOSIA. Con questa legge noi non stiamo facendo altro che integrare un fondo che già esiste. Praticamente essa potrebbe portare questo titolo: « Integrazione al fondo di assistenza ».

Per quanto riguarda poi il fatto che chi ottiene questa borsa non ha diritto ad altre borse, ritengo che la cosa sia pericolosa. Il signorotto meridionale spesso ha un reddito molto basso che non raggiunge le 750 mila lire, perché, pur avendo molta terra, il suo reddito agricolo non può essere paragonato al reddito di un operaio specializzato di To-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

rino. L'imposta complementare nasce da una valutazione di un ufficio provinciale e locale, è legata all'imposta comunale di famiglia ed è soggetta ad ampliamenti e restrizioni molto ampie.

Per quanto concerne la misura dell'assegno (per me si dovrebbe chiamare borsa e non assegno), io ritengo che lo si dovrebbe portare ad un certo livello, perché sia veramente efficace. Se si vuole dare il concetto di un sostanziale aiuto, bisogna portarlo ad un fisso mensile adeguato. Io non credo che 180 mila lire l'anno possano permettere allo studente di fare un corso di studi serio. Non si deve dimenticare infatti che con questa somma lo studente deve anche comprare i libri, che specialmente nelle facoltà di ingegneria e medicina, hanno un costo notevole; 15 mila lire al mese per chi sta nella città sede di università e 30 mila lire al mese per chi sta fuori, mi sembrano delle cifre assolutamente insufficienti.

Forse sarebbe stato opportuno considerare il problema sotto il profilo della costruzione di grandi collegi universitari. Comunque se rimane l'assegno nella misura prevista dal disegno di legge, io non credo che con esso lo studente possa rendersi indipendente sul piano dello studio.

PRESIDENTE, Relatore. Sono 15 mila lire al mese, compreso il periodo in cui l'università è chiusa.

NICOSIA. Ma c'è sempre una continuità di studio. Ci sono delle facoltà in cui si frequenta poco e altre in cui è necessario frequentare sempre.

PRESIDENTE, Relatore. Basta vedere le statistiche dei presenti nelle Case dello studente in estate o durante le vacanze.

NICOSIA. Io ritengo che 180 mila lire l'anno non risolvono il problema. Quindi, bisognerebbe portare gli studenti con famiglia residente fuori dal comune a mezzo milione, e gli altri a 30 mila lire il mese.

Specialmente con la svalutazione della lira denunciata dal Governatore della Banca d'Italia, del 15 per cento accertato alla fine di dicembre, che valore avranno 180.000 lire nel 1963-64?

CODIGNOLA. Di questo passo, non fissiamo neppure gli stipendi agli insegnanti...

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Le 360.000 lire sono state proposte dall'U.N. U.R.I.

NICOSIA. Io non sono d'accordo con l'U. N. U. R. I. Cosa vuole che siano sufficienti 360 mila lire, se un pasto alla mensa universitaria costa almeno 500 lire?

CODIGNOLA. Non è vero. A Firenze sono sufficienti 350 lire.

NICOSIA. Senza contare che vi sono, poi, atenei, che non hanno mensa, o che sono mal organizzati.

Una università come quella di Roma, che ha già 30.000 iscritti, ha una mensa universitaria che può accogliere 500 persone.

In ogni caso ritengo che uno studente, per nutrirsi in maniera sufficiente, abbia bisogno almeno di 1.000 lire al giorno.

Per quanto concerne le altre norme, mi riservo di intervenire articolo per articolo.

Per quanto concerne il criterio dell'assegno di studio — noi lo consideriamo borsa di studio — siamo favorevoli. Andiamo oltre: proponiamo la gratuità dell'insegnamento universitario per i capaci e meritevoli. Interverremo per portare dalle modifiche, in maniera da avvicinare il provvedimento ad una legge quanto più perfetta possibile, nell'interesse dello studente universitario.

PRESIDENTE, Relatore. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poche parole per dare qualche delucidazione su alcuni punti.

La discussione generale è stata ampia, e le osservazioni molte. Il che significa che si tratta di un tema che suscita, come è giusto che susciti, la nostra attenzione ed il nostro interesse.

Alcune delle osservazioni fatte si riferiscono alla questione concernente la condizione economica delle famiglie. Sul minimo imponibile, non mi sembra vi siano state obiezioni. Mentre per quanto riguarda il primo figlio, che non dà luogo all'aumento del terzo, vi sono state diverse osservazioni.

Occorre far presente che qui, molti dei problemi, si riducono a problemi finanziari. È questa, una premessa che debbo fare. Ha detto l'onorevole Seroni che il relatore non ha fatto riferimento a un limite dal punto di vista finanziario. Non lo ha fatto, perché lo ritenevo sottinteso. Vi è sempre un limite, in tutta la nostra attività. Qui il limite è rappresentato dai denari di cui si dispone attraverso il piano triennale.

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Vi è anche una possibilità di aumento per gli anni successivi.

PRESIDENTE, Relatore. Vi è un limite, ad ogni modo.

L'altra osservazione fatta, è quella relativa allo studente che ha uno stipendio o altra retribuzione. Ora, a me pare che si potrebbe anche dire: ammettiamo lo studente lavoratore. Lavora per la sua famiglia, ha bisogno

di lavorare ed ha bisogno di studiare. Noi sappiamo che dal punto di vista pratico, questo avviene, specialmente per alcune facoltà.

Vi è, però, un altro fatto da considerare. Lo studente di cui sopra lavora per la famiglia, ma è, in ogni caso, uno studente a metà. Io mi rendo conto di certe esigenze da un punto di vista umano, come mi rendo conto del fatto che alcune facoltà perderebbero buona parte dei loro iscritti, se si volesse impedire ad ogni costo questo fenomeno. Se si fa, però, questo sforzo, sul piano della Costituzione, di appoggiare, col pubblico denaro coloro che ne hanno la necessità, io mi augurerei che, contemporaneamente a tale sforzo finanziario, se ne compisse un altro per rendere più seri gli studi universitari, se è possibile.

Una delle attuali deficienze degli atenei consiste proprio nel fatto che gli studenti non possono frequentare.

Lasciamo stare quelli che non vogliono, parlo di quelli che non possono, che talvolta sono studenti buoni. Quando diamo allo studente i mezzi per potersi mantenere, dobbiamo pretendere che egli frequenti regolarmente i corsi.

Sono poi d'accordo con la proposta dell'onorevole Codignola di corrispondere l'assegno ogni certo periodo di tempo, per esempio a rate trimestrali.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione*. In effetti non sarebbe opportuno dare l'assegno mese per mese. All'inizio dell'anno scolastico, infatti, sono compresi i libri; sarebbe quindi opportuno che esso fosse concesso a rate trimestrali.

PRESIDENTE, *Relatore*. Per quanto riguarda il problema che lo studente può ottenere l'assegno di studio pur non frequentando, perché costretto a lavorare, la Commissione giudicherà. Io non ne faccio una questione fondamentale, però vedo il problema della borsa di studio connesso a quello della frequenza.

Altro tema su cui ci siamo soffermati a lungo è quello relativo al merito. Io vorrei fare un discorso molto semplice: se noi abbassiamo il *plafond* addirittura a coloro che vengono promossi con il sei, dobbiamo trovare altri mezzi per la copertura. La Costituzione parla di capaci e meritevoli ed io francamente sarei propenso a non ammettere che essa abbia usato parole inutili.

ROFFI. Allora nelle scuole italiane promuoviamo degli incapaci!

PRESIDENTE, *Relatore*. C'è una capacità e c'è un merito. La capacità è rappresentata

dal sei, il merito dal sei virgola qualche cosa. Può essere il 6,0001, ma ci deve essere un elemento di distinzione.

Altra questione riguarda il concorso. Se noi diamo a tutti quelli che si trovano in determinate condizioni il beneficio, allora non c'è più concorso. E questo non posso condiderlo. Il concorso occorre per arrivare a quel punto di più che noi chiediamo sulla media. Gli studenti concorrono per raggiungere quel voto che è necessario per ottenere la borsa.

Io, come professore universitario e come membro della Commissione istruzione, vorrei ringraziare il Ministero e il Ministro di avere cercato di sfumare al massimo il concetto di concorso. Era questo il massimo che si poteva fare.

CODIGNOLA. Il punto che mi preoccupa è questo: è possibile il caso che il concorso escluda dal beneficio dell'assegno coloro che si trovano nelle condizioni previste? Altrimenti bisognerebbe trovare una formula più precisa. Infatti il disegno di legge dice: « hanno titolo ad ottenere l'assegno di studio ». Secondo me bisognerebbe dire: « hanno diritto ».

PRESIDENTE, *Relatore*. Questo è un concorso che hanno diritto di vincere tutti coloro che si trovano in certe determinate condizioni. La Costituzione è molto chiara; essa dà un diritto ai capaci e ai meritevoli, aggiungendo poi che la Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso. Non è quindi il diritto del concorso, è il diritto di vincere il concorso. Noi quindi dobbiamo fissare quelle che sono le condizioni di bisogno.

Circa l'ammontare dell'assegno, lei onorevole Nicosia, propone mezzo milione. Io potrei dire un milione! Qui è questione di avere i mezzi per accontentare tutti gli studenti che si trovano in condizione di bisogno e che siano capaci e meritevoli. Non vogliamo limitare l'assegno a pochi privilegiati.

Importantissima è poi la norma relativa al fatto che questi aiuti debbono essere dati preferibilmente in servizi. Per quanto abbia molta fiducia negli studenti — sono 17 anni che ci vivo insieme — tuttavia ritengo che dare dei denari è sempre molto pericoloso. Capisco dare un certo *quid* per le piccole spese, però il denaro è sempre meglio darlo in servizi e inoltre, se la somma la diamo in servizi, le spese si riducono notevolmente. Per esempio nell'università di Perugia si dà una borsa di studio di 700 mila lire per quat-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

tro studenti. Lo studente paga 500 lire fra pranzo, cena e colazione e 4500 lire la stanza. Certo è ovvio che se lo studente deve vivere al di fuori della Casa dello studente la cosa cambia.

Cominciamo con questa somma a nostra disposizione. Questo è già un gran passo avanti che fa onore a tutti noi.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Codignola circa il costo della vita che muta da regione a regione, debbo dire che ne riconosco la fondatezza, però temo che il sistema per ovviarvi, sia troppo complicato.

Circa la durata media dei corsi, se si vuole essere precisi, si deve fare riferimento a quei corsi in cui la maggioranza degli studenti riesce a superare tutti gli esami del piano degli studi nel tempo previsto.

Ma se esistono dei fuori corso, come ne esistono perché solo una minoranza riesce a sostenere tutti gli esami, noi dovremmo correggere questo criterio.

Queste sono le mie osservazioni agli interventi, prego ora l'onorevole Ministro di voler far conoscere il parere del Governo.

GUI, *Ministro della pubblica istruzione.* Questo disegno di legge è stato, senza dubbio molto studiato, anche in aperta e continua collaborazione con le associazioni universitarie, in particolare degli studenti.

Gli studenti universitari — io mi rendo ben conto — proponevano degli emendamenti, dei ritocchi, a loro vantaggio. Debbo, però, dire che questo provvedimento è stato passo per passo pensato, redatto, in una continua e assolutamente aperta consultazione tra il Ministero ed i rappresentanti degli studenti, nonché altre associazioni universitarie. Il disegno di legge è stato poi sottoposto, come principio, non come testo, al vaglio della Commissione di indagine per lo sviluppo della scuola, la quale ha espresso il suo pensiero e dato degli utili suggerimenti. Infine, in una prima redazione, il provvedimento è stato sottoposto al Consiglio superiore della istruzione che ha lungamente discusso e proposto delle modificazioni, particolarmente per quanto riguarda il congegno della media, nonché la valutazione del merito e l'approfondimento del problema preliminare di applicazione della Costituzione. Anche delle considerazioni del Consiglio superiore è stato tenuto conto.

Si è arrivati, quindi, dopo lunghi studi ed apertissima collaborazione con tutti coloro che avevano titolo per farlo, a questo testo.

Ora, credo si debba tener presente che lo stesso si riferisce ad un articolo della Costituzione, il quale contiene almeno un'appa-

renza di contraddizione, poiché dice: « hanno diritto i capaci ed i meritevoli... La Repubblica rende effettivo questo diritto con provvidenze attribuite per concorso ».

Io penso, però, che il legislatore debba muoversi nell'ambito della Costituzione e non possa, evidentemente, andare oltre, né pretermetterla.

Le associazioni universitarie insistevano sul punto del concorso, per mantenersi nell'ambito dell'applicazione della Costituzione; qui l'intervento del Ministero è stato particolarmente determinante. La soluzione alla quale si è alla fine arrivati aderisce al testo della Costituzione stessa e rende meno macchinoso il conseguimento dell'assegno in questione.

L'applicazione più rigida della Costituzione avrebbe dovuto comportare un esame o un concorso per titoli. Secondo quanto da noi fissato, attraverso i normali esami di licenza o universitari ci si qualifica per avere il diritto all'assegno.

Se pure può esserci qualche apparenza di contraddizione, ci si muove, però, dentro questo ambito, conforme al testo costituzionale il quale distingue tre condizioni: la capacità, il merito ed il bisogno. Noi dobbiamo tener conto di tutte queste condizioni.

La capacità ed il merito non coincidono; la capacità è, infatti, quella qualificazione generale che si ottiene con la promozione, mentre il merito è quel di più che si ottiene andando oltre alla promozione.

Credo, in ogni caso, che debba essere tenuto presente il complesso di elementi e la base sulla quale è stato redatto il disegno di legge.

C'è, indubbiamente, un limite di ordine finanziario; tale limite è immanente in ogni provvedimento legislativo. Però, deve anche essere tenuto presente che noi ci siamo sforzati, per questo disegno di legge, di tenere aperto un varco nella rigidità di tale limite; se, infatti, lo abbiamo accettato per il primo anno, abbiamo aperto una prospettiva di incremento per gli anni futuri. Anzi, in merito vi pregherei di aiutarmi..., perché, naturalmente, quel trasferimento, previsto dal secondo comma dell'articolo 5 a partire dal prossimo esercizio, dalla legge stralcio al bilancio, ha un significato; significa che questo onere diventa una spesa che si integra di anno in anno nei bilanci, a seconda dei bisogni.

D'altra parte, va considerato che questa legge, nella sua prima applicazione, è in qualche modo sperimentale. Non solo, quindi, è perfettibile, ma, addirittura, sperimentale.

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

Chi di noi infatti, è in condizione di avere una conoscenza precisa della portata che potrà avere la corresponsione dell'assegno di studio? Nessuno! Statistiche non ne sono state fatte che di molto approssimative, e riferite agli anni scorsi, in assenza del fatto nuovo, che potrebbe essere rappresentato dal beneficio dell'assegno di studio.

In base agli accertamenti ed ai risultati dei primi anni, noi potremo precisare, invece, con maggiore esattezza gli oneri finanziari, e magari rivedere l'entità delle provvidenze.

Vorrei anche sottolineare una certa urgenza. Se, infatti, noi riuscissimo ad avere il provvedimento entro certi limiti di tempo, potremmo operare tempestivamente. Altrimenti no. Mi spiego perché. Gli studenti universitari fanno esami anche a febbraio. Per coloro che hanno frequentato il primo anno di università, l'accertamento non può essere fatto che una volta espletati gli esami della sessione di cui trattasi, e la corresponsione dell'assegno non può iniziare che a marzo.

Si incomincerebbe, quindi a marzo e si darebbe l'ultima rata trimestrale all'inizio dell'anno accademico successivo. Vi sarebbe, quindi, una ciclicità regolare, purché, evidentemente, non si vada oltre una certa data.

Io non ho nessuna difficoltà ad accettare questa periodicità. Se si vuole dirlo nella legge non ho nulla in contrario: io pensavo che fosse materia di regolamentazione.

Per quanto riguarda la questione dello stato di bisogno, debbo dire che il Ministero ha fatto un'esperienza in proposito in merito alla concessione di borse di studio agli studenti della scuola media. Per non escludere i dipendenti dello Stato dal far partecipare al concorso i loro figli, poiché i dipendenti dello Stato sono tenuti a denunciare i loro redditi con assoluta verità, per non escluderli rispetto ad altre categorie la cui situazione fiscale è più elastica, si è fissato un criterio più largo. Ciò ha portato però a degli inconvenienti, perché si è visto in realtà che ha potuto vincere il concorso qualcuno che si trovava in condizioni di bisogno minore di altri. Noi abbiamo tenuto presente questa esperienza restringendo la condizione di bisogno, ma rendendola più elastica. Non abbiamo detto infatti 750 mila lire, ma abbiamo fissato quello che la legge considera reddito netto. Esso è stato modificato in questi ultimi anni, passando da 360 mila, a 500 mila e a 750 mila. Pertanto è prevedibile che questa esenzione, man mano che la lira subisce qualche flessione nella sua capacità d'acquisto e man mano che il reddito cresce, possa subire una

ulteriore elevazione. Non abbiamo quindi messo nella legge un limite fisso, ma un limite che è elastico.

Per quanto concerne l'elevazione del limite di un terzo per ogni figlio oltre il primo, a nostro avviso questa è parsa una condizione per evitare troppa larghezza. C'è stata in noi una certa prudenza frutto della mancanza di una esperienza. Queste condizioni naturalmente, sono opinabili, però ci è parso opportuno — ripeto ancora una volta — adottare una certa prudenza, almeno inizialmente, nell'applicazione di queste norme.

Il nostro sistema fiscale, infatti, non ha certo un funzionamento perfetto, ma noi non possiamo sostituirci a quello che è il sistema fiscale generale; dobbiamo necessariamente rimetterci ad esso. Certo si può trovare qualche correzione, che l'onorevole Codignola ha suggerito, come la possibilità di intervento delle Opere universitarie in una forma di controllo. Dovrei prima vedere come può essere formulata la cosa, ma può darsi che una consultazione con gli organismi locali si manifesti utile, anche se tali Opere ovviamente non si possono sostituire al fisco, non possono fare da ufficio fiscale. Però questo può essere un mezzo per evitare sperequazioni che non sono date dalla proprietà, ma dal reddito, mobiliare, più che immobiliare; e sotto questo aspetto sono meno sospetti i meridionali che i settentrionali. Se si può quindi trovare una correzione, io sono pronto ad accettarla.

Per quanto concerne la condizione della capacità, è ovvio che questa deve essere il superamento di tutti gli esami. In proposito accetterei l'obiezione relativa al fatto che in alcune facoltà non è possibile svolgere il piano di studi nel tempo prescritto, ma voglio vedere meglio come è configurato l'emendamento. Certo tutti sappiamo che in certe facoltà è molto difficile osservare il piano di studi annuale. Si potrebbe forse fare un riferimento a quella che è stata la media dell'anno precedente, la media cioè di coloro che si sono avvicinati all'adempimento del piano di studio. Una cosa di questo genere credo che risponda al criterio di adeguarsi alla situazione locale.

Per quanto riguarda il « meritevole », debbo dire che ho accettato con convinzione il suggerimento venuto dal Consiglio superiore. Nella prima stesura iniziale il provvedimento non prevedeva questa media. Ma debbo dire che ero turbato dal fatto che si sarebbero determinate sperequazioni fra facoltà e facoltà. Questa infatti è la realtà delle cose: ci sono facoltà in cui il 27 si ottiene abbastanza fa-

III LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GENNAIO 1963

cilmente e ci sono facoltà in cui il 21 costituisce una buona affermazione. Si è fatto il confronto con il criterio previsto per l'esenzione delle tasse, con un parametro preciso relativo ai punti ottenuti negli esami (per le scuole medie credo che sia il sette). Adeguarsi ad un parametro del genere avrebbe significato mettere delle condizioni estremamente rigide, mentre esprimere un altro parametro avrebbe significato mettersi in contrasto con quella legislazione.

Invece, il parametro espresso da una media che si adegua alla situazione reale, mi è sembrato per la verità più accettabile e più utile. E benché esso non fosse stato escogitato dal Ministero, ma dal Consiglio superiore, particolarmente dai rappresentanti delle facoltà di ingegneria, ho creduto opportuno di aderire a questo congegno, accettato peraltro anche dalle associazioni universitarie.

Questo criterio non significa sfiducia per nessuno. Ciò vale anche per quanto riguarda gli esami di maturità. Vi è solo il dato obiettivo di una relatività nelle singole indicazioni, nelle votazioni che le commissioni danno. Come tra università e università, e, all'interno della stessa, tra facoltà e facoltà, vi è nelle commissioni di esami di Stato una relatività, che deriva dalle singole situazioni, dalla composizione delle commissioni stesse, dalle opinioni, dai criteri propri dei professori. Nessuno può, obiettivamente, imporre un vincolo al professore, il quale ha, appunto, una sua libertà discrezionale. Se vogliamo mettere tutti gli studenti in condizioni uguali, dobbiamo tener conto di questa relatività, valutando le medie conseguite nelle commissioni. La media della commissione, maggiorata di un *quid*. Su tale *quid* si può discutere; debbo però precisare, per una esatta interpretazione del testo, che non si tratta di un decimo o di un dodicesimo del voto in senso assoluto, bensì della media.

Se non si mette alcuna maggiorazione della media, significa che il 50 per cento degli allievi promossi hanno l'assegno di studio. Una maggiorazione consente una certa riduzione.

Noi abbiamo fatto delle indagini presuntive, prendendo dei campioni tra le varie regioni italiane. Vi sono alcune regioni nelle quali un decimo di maggiorazione della media significa che il 10-12 per cento degli alunni ottiene la borsa di studio. La riduzione della maggiorazione fino ad un ventesimo, significherebbe dare l'assegno di studio ad un terzo degli alunni, a parte le condizioni di bisogno.

È forse un criterio che può essere preso in considerazione, però, dobbiamo fare riferimento anche alle disponibilità finanziarie.

La proposta degli studenti, di togliere ogni maggiorazione, comporterebbe, sostanzialmente, la spesa, credo, di oltre 5 miliardi. Fornisco qualche cifra relativa ai promossi nelle sessioni estive degli ultimi anni:

nel 1959: 30.900;

nel 1960: 40.071;

nel 1961: 43.278.

A queste cifre bisognerebbe aggiungere una aliquota, che si calcola nel 5 per cento, per coloro che sono stati promossi in un'unica sessione, in autunno. Nel 1961, quindi, il totale dei promossi risulterebbe di 43.200. Nel 1962, certamente il numero è maggiore. Ora, il semplice riferimento al punteggio medio, porterebbe a dare l'assegno a circa 20.000 studenti. Tenuto anche conto del criterio del bisogno, si arriverebbe, in ogni caso, solo per il primo anno, ai 6 miliardi, mentre noi ne abbiamo a disposizione 5 per tutti gli studenti. Per cui toglieremmo ogni forma di assistenza agli studenti degli anni successivi e forse non copriremmo neppure l'assegno di studio per il futuro anno.

È chiaro che noi dobbiamo prevedere una progressiva riduzione, sino alla abolizione, non di tutte le forme di assistenza, ma di quelle che si esprimono in borse, entro 6 anni. Noi dobbiamo tener presente questa gradualità.

CODIGNOLA. Si è considerata l'incidenza delle borse di altri enti pubblici e privati?

GUI, Ministro della pubblica istruzione. Desideriamo fare un accertamento? Però è evidente che ci muoviamo in un campo del tutto sperimentale.

Io credo che sia cosa giusta e apprezzabile questo suggerimento di un accertamento delle altre provvidenze che esistono nel settore universitario, per valutazioni relative alla corresponsione dell'assegno di studio. Si può farlo indipendentemente dalla legge; se si vuole, però, concretizzare il concetto in una norma, non ho difficoltà ad accettarla. Comunque, i limiti sono quelli che ho detto, se non si vogliono colpire gli studenti che sono negli altri corsi.

Con gli studenti universitari abbiamo discusso anche questo.

A partire dall'esercizio prossimo, se questa legge, come mi auguro, verrà approvata, potremo muoverci più liberamente senza toccare il contributo ordinario, quindi con maggiore libertà e aderenza alle situazioni reali che si manifesteranno. E questo congegno è stato

fatto proprio per tener conto di questi dati concreti.

Mi rendo conto che, sotto un certo punto di vista, non si è ancora realizzata una perfetta armonia, ma non si deve dimenticare che siamo ancora in una fase iniziale e non si può certo pretendere l'armonia assoluta. Credo comunque che sia stato realizzato un equilibrio accettabile. Non squilliamo le trombe dicendo che è una rivoluzione, ma è una novità considerevole, perché è una prima applicazione — certo non ancora perfetta — di ciò che la Costituzione prevede; questo è il significato prevalente. Solo l'esperienza potrà dirci quale sarà il modo migliore per realizzare quel diritto sancito dalla Carta costituzionale.

Credo di avere risposto alle questioni di ordine generale e sono a disposizione dei colleghi per la discussione degli articoli e degli emendamenti che eventualmente saranno presentati.

PRESIDENTE, Relatore. Sono lieto che il Ministro abbia confermato che questo disegno di legge tratta una materia che sembra semplice, ma che nella realtà pratica risulta molto complessa, e che è stato attentamente studiato dal Ministero anche nei dettagli.

Poiché sono stati presentati diversi emendamenti, si rende necessario rinviare il passaggio agli articoli, onde consentire la stampa degli emendamenti stessi ed una breve riflessione sui medesimi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

FRANCESCHINI ed altri: « Provvedimenti integrativi per l'edilizia scolastica » (4226):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baldelli, Bertè, Buzzi, Caiazza, Cecati, Cerreti Alfonso, Codignola, De Lauro Matera Anna, Di Benedetto, Elkan, Franceschini, Franco Pasquale, Grasso Nicolosi Anna, Grilli Antonio, Leone Raffaele, Limoni, Malagugini, Marangone, Marotta Vincenzo, Natta, Nicosia, Rampa, Rivera, Roffi, Russo Salvatore, Sciorilli Borrelli, Seroni.

La seduta termina alle 12,50.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI